

Assicurazione Rami Elementari



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Igrazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione n.1.000141 Società Iscritta parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Vittoria Tutela
Condominio 04.23

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Vittoria Tutela Condominio" è un'assicurazione di tutela legale per il condominio che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del condominio, dell'amministratore e dei dipendenti dello stabile.



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

L'Impresa di Assicurazione indennizza o rimborsa il contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. somma assicurata) con riferimento a ciascuna garanzia.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **Ambito penale:** assistenza penale in caso di procedimento penale;
- ✓ **Ambito civile extracontrattuale:** tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi;
- ✓ **Ambito civile contrattuale:** per controversie con fornitori del condominio, controversie di lavoro con dipendenti del condominio, controversie riguardanti il condominio, incluse quelle relative alla proprietà e altri diritti reali;
- ✓ **Ambito amministrativo:** prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge:
 - D. Lgs. 81/2008
 - GDPR e codice Privacy
 - d. lgs. 152/2006.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- ✗ i fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento;
- ✗ i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ✗ le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- ✗ le controversie e i procedimenti relativi a compravendita e costruzione di immobili;
- ✗ le controversie e i procedimenti relativi a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- ✗ le controversie con istituti o enti previdenziali e sociali (es. INPS).
- ✗ Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! la materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificatamente indicato nelle garanzie;
- ! le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- ! l'azione in giudizio con valore economico della controversia civile inferiore a 500 euro, la garanzia vale solo per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ! l'opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro.

La garanzia non opera per:

- ! le controversie contrattuali: nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza;
- ! i ricorsi avverso sanzioni amministrative: nei primi 180 giorni dalla stipula della polizza.

Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con l'assicuratore o DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

L'assicuratore **non copre** le seguenti spese:

- ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;

- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
- ! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
- ! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
- ! spese per transazioni non autorizzate da DAS;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono;
- ! parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali.
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per opposizione a sanzione amministrativa/ per le restanti garanzie.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire all'assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare all'assicuratore ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l'accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del suo caso.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede spese a carico dell'assicuratore, devi chiedere e ottenere l'autorizzazione dalla Compagnia.
- Devi denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica, carta di credito;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario, se aderisci al sistema di pagamento SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza anniversaria.